

**Regolamento**  
**concernente le commissioni, i gruppi di lavoro**  
**e le rappresentanze presso enti di nomina**  
**del Consiglio di Stato**  
(del 6 maggio 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**d e c r e t a :**

**Scopo**

**Art. 1** Le disposizioni che seguono disciplinano le funzioni e le modalità di designazione e organizzative delle commissioni, dei gruppi di lavoro e dei rappresentanti presso Enti di nomina del Consiglio di Stato.

**Commissioni Presupposti**

**Art. 2** La costituzione di commissioni si giustifica se lo svolgimento dei compiti:

- a) è stabilito dalla legge;
- b) esige conoscenze specialistiche non disponibili presso l'Amministrazione cantonale;
- c) necessita di un coinvolgimento di Enti locali o altri interlocutori qualificati non limitabile ad una procedura di consultazione;
- d) richiede competenze decisionali o di preavviso;
- e) prevede per la sua attività di supporto, strategico, tecnico amministrativo, di consulenza e di proposte un periodo di almeno una legislatura.

**Istituzione**

**Art. 3** <sup>1</sup>Le commissioni sono istituite dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può delegare a un Dipartimento o alla Cancelleria dello Stato la competenza di istituire singole commissioni.

<sup>3</sup>Esse sono istituite di regola entro il 30 giugno dell'anno successivo all'elezione del Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>Prima del rinnovo generale la loro esistenza, funzione e composizione è soggetta a valutazione.

**Composizione**

**Art. 4** <sup>1</sup>Nella composizione delle commissioni valgono i seguenti criteri:

- a) numero di membri limitato, variabile da 5 a 9;
- b) rappresentanza equilibrata, tenuto conto delle funzioni loro affidate, dei sessi, delle fasce d'età, dei gruppi d'interesse, delle competenze e delle conoscenze specifiche;

<sup>2</sup>Per le commissioni con preminente interesse politico, la composizione si stabilisce in base alla rappresentanza politica in Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>La ripartizione è retta dagli stessi criteri di quella del Consiglio di Stato: l'art. 80 della Legge sull'esercizio dei diritti politici è applicabile per analogia.

<sup>4</sup>I dipendenti dello Stato possono far parte delle commissioni, in casi motivati o in virtù di una specifica funzione.

<sup>5</sup>Contestualmente alla nomina dei membri delle singole commissioni vengono designati i rispettivi Presidenti e segretari.

**Indicazione delle relazioni d'interesse**

**Art. 5** All'atto della loro designazione, i membri delle commissioni segnalano le loro relazioni d'interesse alla Cancelleria dello Stato, la quale stabilisce le modalità esecutive e di accesso ai dati.

**Durata del mandato**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il limite d'età per l'esercizio del mandato è fissato a 70 anni.

<sup>2</sup>La durata del mandato è di quattro anni, rinnovabile e non può superare complessivamente 12 anni.

<sup>3</sup>Fanno eccezione i dipendenti dello Stato che agiscono in virtù della loro specifica funzione presso l'Amministrazione cantonale.

<sup>4</sup>Il mandato scade alla fine del mese in cui vengono raggiunti i limiti di cui ai cpv. 1 e 2.

**Segretezza e confidenzialità**

**Art. 7** <sup>1</sup>Nell'attività delle commissioni sono applicabili le disposizioni in materia di segretezza, confidenzialità e protezione dei dati personali.

<sup>2</sup>L'utilizzo e la diffusione di dati e documenti commissionali in occasione di corsi, dibattiti, conferenze stampa necessitano del preventivo consenso dell'Autorità di nomina.

## Gruppi di lavoro

**Art. 8** <sup>1</sup>La costituzione di gruppi di lavoro si giustifica per affrontare temi ed oggetti che:

- a) richiedono un coinvolgimento interdipartimentale e/o interdisciplinare;
- b) si riferiscono a singoli progetti;
- c) si esauriscono entro tempi a breve-medio termine, all'atto della conclusione del mandato per il quale sono stati costituiti.

<sup>2</sup>Per il resto si applicano di regola le disposizioni previste per le commissioni.

## Indennità

### a) Principio

**Art. 9** <sup>1</sup>I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato e dalle sue istanze subordinate su sua delega, o istituiti per legge, che non sono dipendenti dello Stato, hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) indennità di seduta;
- b) indennità di presidenza;
- c) indennità di trasferta;
- d) indennità per preparazione di rapporti o decisioni.

<sup>2</sup>I membri, non dipendenti dello Stato, designati in rappresentanza di enti pubblici o di associazioni economiche e sindacali non hanno diritto ad indennità se non a quelle di trasferta previste dal presente regolamento.

<sup>3</sup>Per i membri dipendenti dello Stato il tempo dedicato alla funzione è considerato tempo di lavoro.

<sup>4</sup>Il dipendente mantiene il diritto alle indennità di trasferta e ad altre indennità e spese particolari.

### b) Particolarità

**Art. 10** <sup>1</sup>Per le sedute ed i sopralluoghi le indennità riconosciute ai presidenti, ai membri e ai segretari sono le seguenti:

- a) sedute di mezza giornata (almeno 2 ore): fr. 100.--;
- b) sedute di una giornata (almeno 5 ore): fr. 190.--.

<sup>2</sup>Ai membri di commissioni che risiedono fuori Cantone può essere concesso un supplemento pari al 50% delle indennità di seduta.

<sup>3</sup>Le indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnativi sono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato su proposta congiunta del presidente della commissione e dei servizi centrali del personale.

<sup>4</sup>Ai presidenti delle commissioni cui è richiesto un impegno di notevole rilievo al di fuori delle sedute della commissione stessa potrà essere corrisposta un'equa indennità annua da fissarsi di volta in volta dal Consiglio di Stato.

### c) Indennità di trasferta

**Art. 11** Per i viaggi di servizio, pasti e pernottamenti vengono riconosciute le indennità previste per il personale dello Stato.

## Termini e pagamento

**Art. 12** <sup>1</sup>Le distinte per il pagamento delle indennità (formulari e liste di presenza) devono venir trasmesse ai servizi preposti all'esecuzione, provviste del visto del presidente della commissione o del gruppo di lavoro.

<sup>2</sup>Il pagamento avviene a ritmo mensile a cura della Sezione delle finanze.

## Rappresentanza presso Enti

**Art. 13** <sup>1</sup>La presenza di rappresentanti del Cantone presso Enti è stabilito dalle leggi speciali e dagli statuti delle società, delle fondazioni e degli Enti interessati.

<sup>2</sup>La designazione, riservata la partecipazione di membri del Consiglio di Stato secondo disposizioni particolari, segue per principio i criteri indicati nell'art. 4.

<sup>3</sup>I rappresentanti dipendenti dello Stato in Consigli di amministrazione o di fondazione svolgono il loro ruolo quale occupazione accessoria ai sensi della LORD.

<sup>4</sup>Il tempo dedicato alla funzione è considerato tempo di lavoro.

## **Indennità**

### **a) In generale**

**Art. 14** <sup>1</sup>Le indennità versate ai membri dei Consigli di amministrazione o di fondazione sono stabilite dalle leggi speciali o dagli statuti delle società, delle fondazioni e degli enti interessati.

<sup>2</sup>I rappresentanti in Consigli di amministrazione che non sono dipendenti dello Stato svolgono la loro attività quali indipendenti e hanno diritto esclusivamente alle indennità previste dalle leggi speciali o dagli statuti delle istituzioni interessate.

<sup>3</sup>Se non vi fossero indicazioni, sono applicabili le indennità previste dal presente regolamento per le spese di trasferta e per i membri delle Commissioni del Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>Il dipendente del Cantone deve in ogni caso riversare allo Stato la quota di indennità di seduta eccedente il 10% dello stipendio lordo annuo.

### **Dipendenti dello Stato**

**Art. 15** Le indennità di trasferta dovute ai rappresentanti dipendenti dello Stato in Consigli di amministrazione o di fondazione e ai membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro dipendenti dello Stato sono applicabili gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato.

### **Elenchi**

**Art. 16** La Cancelleria dello Stato tiene ed aggiorna l'elenco delle commissioni, dei gruppi di lavoro e delle rappresentanze presso Enti istituiti secondo il presente regolamento.

### **Entrata in vigore**

**Art. 17** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1)</sup>

Pubblicato nel BU 2008, 231; 241.

Note:

1) Entrata in vigore: 9 maggio 2008 - BU 2008, 231.